

Newsalert n. 9/2021

Dipartimento Fiscale

Nuove disposizioni in materia di Patent Box

22 ottobre 2021

Novità Patent Box: abrogazione dell'attuale regime ed introduzione del nuovo meccanismo di super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

Il Decreto legge 146/2021 ("Decreto") recante disposizioni in materia fiscale e di lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2021 (in vigore da venerdì 22 ottobre 2021 e da convertire in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione) contiene significative novità in materia di Patent Box. In particolare, l'articolo 6 del Decreto legge rubricato "*Semplificazioni della disciplina del patent box*" nei fatti riscrive integralmente il regime in parola, sostituendolo con una "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo.

La "super deduzione" avrà ad oggetto i costi sostenuti dai contribuenti per la creazione e lo sviluppo dei beni immateriali agevolabili direttamente o indirettamente utilizzati (c.d. "**Costi Agevolati**"), tra i quali rientrano anche quelli relativi ai marchi. Nello specifico, è previsto che la "super deduzione" sarà rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi delle società (IRES) che ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in misura pari al 90% dei Costi Agevolati sostenuti. Tale fattispecie rappresenta un importante elemento di discontinuità rispetto all'attuale regime di Patent Box, ove il beneficio fiscale deriva dal sovrareddito generato mediante lo sfruttamento dei beni immateriali.

La "super deduzione" potrà essere fruita da società ed enti di ogni tipo titolari di reddito d'impresa, con o senza personalità giuridica anche residenti all'estero (purché in Stati con i quali sia in vigore un accordo con l'Italia per evitare la doppia imposizione e con i quali sia effettivo lo scambio di informazioni) e sarà di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile in maniera opzionale.

Con l'evidente fine di evitare duplicazioni del beneficio, è espressamente previsto che i Costi Agevolati non possano essere ricompresi anche nell'ambito del credito di imposta ricerca e sviluppo, regolato dalla Legge n. 160/2019.

CHIOMENTI

Le disposizioni attuative dell'agevolazione e le modalità di esercizio dell'opzione per il nuovo regime saranno regolate da un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (ad oggi non disponibile nemmeno in bozza).

Set documentale ed esimente sanzionatoria

In linea con la precedente disciplina, il Decreto legge introduce la possibilità per il contribuente che intende fruire della "super deduzione" di predisporre un apposito set documentale al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni ordinarie in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Diversamente, trova applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e 180% della maggiore imposta dovuta (ai sensi dell'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Tale set documentale dovrà rispettare specifici criteri di "idoneità", contenuti nell'emanando Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Regime transitorio

Il Decreto contiene articolate disposizioni volte a regolare la relazione tra le nuove disposizioni e l'attuale regime Patent Box. Di seguito un riepilogo delle possibili principali fattispecie, sulla base delle indicazioni desumibili dal testo del Decreto (art. 6, co. 10 del Decreto):

#	Fattispecie	Considerazioni preliminari
1	Accordo di <i>ruling</i> raggiunto e fruizione del regime Patent Box in corso	Impossibilità di passare al nuovo regime. Ragionevolmente, Accordo valido fino al termine del quinquennio (<i>da confermare</i>)
2	Adesione al regime mediante autoliquidazione	Impossibilità di passare al nuovo regime
3	Istanza di <i>ruling</i> /rinnovo presentata ma Accordo non ancora raggiunto	Possibilità di passare al nuovo regime. Ragionevolmente, una volta raggiunto l'Accordo questo dovrebbe essere valido fino al termine del quinquennio (<i>da confermare</i>)
4	Istanza di <i>ruling</i> /rinnovo presentata, Accordo non ancora raggiunto e opzione non esercitata	Fattispecie non esplicitata nel Decreto
5	Autoliquidazione relativa al periodo d'imposta 2020 con opzione esercitabile tramite la Dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d'imposta 2020)	Fattispecie non esplicitata nel Decreto

Considerazioni finali

Il Decreto contiene significative modifiche al regime di Patent Box che dovranno essere adeguatamente valutate dagli operatori interessati e in particolare alla luce del cambio di paradigma dell'agevolazione, che sarà incentrata sui profili di costo anziché sui sovraredditi generati dallo sfruttamento dei beni immateriali.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da venerdì 22 ottobre 2021 non prevede un esplicito regime transitorio per un ventaglio di possibili fattispecie in cui i contribuenti possono ricadere. Una mancata modulazione del regime transitorio potrebbe creare effetti distorsivi derivanti ad esempio dalla data in cui è trasmessa la dichiarazione dei redditi 2021 relativa al periodo di imposta 2020 (il cui termine per la trasmissione è fissato al prossimo 30 novembre 2021). Sono pertanto auspicabili specifiche integrazioni normative ovvero dedicate disposizioni attuative nell'emanando Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate volte a regolare l'introduzione ed il passaggio al nuovo regime.

Contatti

tax@chiomenti.net